



PATRIMONIO E TRUST

Indicazione generica dei beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita

di Angelo Ginex



Master di specializzazione

Holding industriale

Scopri di più

Proteggere il **patrimonio** significa implementare **uno o più strumenti** che consentano di difendersi da tutti i possibili **rischi** che possono causare una **perdita di valore** dei **propri beni**.

Tra i vari **strumenti idonei ad assolvere tale funzione**, è possibile annoverare la **polizza di assicurazione sulla vita**, in relazione alla quale:

- le somme dovute all'assicuratore sono **impignorabili e insequestrabili**, ai sensi dell'[articolo 1923 cod. civ.](#);
- il **beneficiario** può essere **modificato o revocato** nel corso del rapporto;
- è possibile **prevederne il riscatto prima** del verificarsi dell'evento;
- trova applicazione un **regime fiscale di favore**.

In via generale, tali vantaggi trovano giustificazione nella **funzione previdenziale** che questi **contratti realizzano**, allo scopo di garantire un **sostegno economico** ai propri familiari, o anche ad altri soggetti, al momento della propria **morte**, e finanche a sé stesso al raggiungimento di un'età avanzata. Negli ultimi decenni, comunque, si è assistito al **dilagare di tipologie contrattuali** che permettono di conseguire, oltre alla restituzione del capitale iniziale, anche **eventuali guadagni** (c.d. polizze *linked*).

Uno degli **aspetti cruciali** concerne sia la **designazione del beneficiario** (o dei beneficiari) e il correlato **diritto acquisito** nella **polizza vita a favore di un terzo**, sia l'operatività delle **regole contrattuali e successorie** con riguardo a tale diffuso strumento di trasmissione della ricchezza *post mortem*.

Al riguardo, può ritenersi ormai acclarato che l'**atto di designazione** del beneficiario dei vantaggi di una polizza sulla vita, quale che sia la **forma prescelta** fra quelle consentite dall'[articolo 1920, comma 2, cod. civ.](#), si qualifichi come **negozi inter vivos con effetti post mortem**, considerato che la morte dello stipulante vale unicamente a **dare efficacia al diritto già acquisito dal beneficiario**.



Stante il disposto normativo citato, secondo cui nell'**assicurazione sulla vita a favore di terzo** la **designazione** “è efficace anche se il **beneficiario** è determinato solo genericamente”, occorre domandarsi cosa accade nell’ipotesi in cui la suddetta **designazione**, come sovente accade nella pratica degli affari, faccia riferimento agli “**eredi (legittimi e/o testamentari)**”.

Sul punto, con **sentenza n. 11421/2021**, le **Sezioni Unite** hanno affermato che la **generica individuazione** degli “**eredi (legittimi e/o testamentari)**” quali **beneficiari** della polizza vita, ne comporta **l’identificazione soggettiva con coloro che**, al momento della morte dello stipulante, **rivestano tale qualità in forza del titolo dell’astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente**, indipendentemente dalla rinuncia o dall’accettazione della vocazione.

Ne deriva che l’eventuale **istituzione di erede per testamento** compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri “**eredi (legittimi)**”, quali beneficiari della polizza, **non rileva come nuova designazione** per attribuzione della somma assicurata, **né tantomeno come revoca del beneficio**, agli effetti dell’[articolo 1921 cod. civ.](#), ove non risulti una **inequivoca volontà** in tal senso, operando su **piani diversi** l’intenzione di disporre *mortis causa* delle **proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale** alla prestazione assicurativa.

Inoltre, è stato precisato che **l’indennizzo assicurativo**, ove non risulti diversamente dal contratto, **spetta a ciascuno dei beneficiari in parti uguali**, in quanto la qualifica di “**eredi**” rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione dei beneficiari, in base al disposto dell’[articolo 1920, comma 2, cod. civ.](#), che funziona soltanto al fine di indicare all’assicuratore chi siano i **creditori della prestazione**, ma **non** implica la sua **ripartizione** secondo le proporzioni della **successione ereditaria**.

Da ultimo, le **Sezioni Unite** hanno affermato che, nella ipotesi in cui uno dei **beneficiari** di un contratto di assicurazione sulla vita **premuore** al contraente, la **prestazione**, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere **eseguita a favore degli eredi del premorto** in **proporzione della quota** che sarebbe spettata a quest’ultimo.

Recentemente, i **principi** suindicati sono stati **ribaditi** dalla suprema Corte (**Ordinanza n. 28749/2024**), la quale ha rammentato che la **designazione** del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal **secondo comma dell’articolo 1920 cod. civ.**, si pone alla stregua di **atto *inter vivos* con effetti *post mortem***.

Di qui, pertanto, ha concluso che, in caso di **generica indicazione** degli “**eredi**” quali **beneficiari**, al momento della morte dello stipulante, la qualità di beneficiario sarà assunta da **chi riveste la qualità di erede** in forza del titolo della astratta **delazione ereditaria** prescelto dallo stipulante.

In un’ottica di **pianificazione patrimoniale**, quindi, è bene tenere conto dei principi sopra



richiamati, al fine di poter governare eventuali **“richieste”** degli **eredi “in genere”**.